

REALIZZAZIONE E MODIFICA DEGLI IMPIANTI DI MISURA



REALIZZAZIONE E MODIFICA DEGLI IMPIANTI MISURA

Nel presente allegato sono riportati i criteri per la realizzazione degli impianti di misura. Le procedure e le linee guida relative alla realizzazione e modifica dell'impianto di misura o di regolazione e misura sono quelle previste:

- nella norma UNI 9167 "Impianti di ricezione, prima riduzione e misura del gas naturale - Progettazione, costruzione e collaudo";
- nelle norme legislative e tecniche nazionali di più recente emissione;
- nella norma UNI TR 11537 in relazione alle connessioni con produzioni di biometano di cui alla Delibera 46/15.

L'impianto di misura o di regolazione e misura deve essere realizzato nelle immediate vicinanze del Punto di Consegna/Riconsegna, salvo oggettivi vincoli legali, tecnici e/o morfologici che impediscano la realizzazione secondo quanto sopra riportato che dovranno essere puntualmente motivati ai fini della valutazione da parte di Snam Rete Gas.

L'impianto di misura con misura a pressione di metanodotto deve prevedere una valvola di non ritorno al fine di evitare errate contabilizzazioni in casi di assenza di prelievo.

L'impianto di misura deve consentire la disponibilità dei dati di misura su base oraria e con dettaglio almeno orario. Ai fini di consentire affidabilità nella rilevazione e trasmissione del dato di misura, i nuovi impianti di misura devono essere:

- realizzati con apparati di misura automatizzata provvisti di idoneo apparato per la teletrasmissione oraria dei dati, nonché di idoneo collegamento per la trasmissione;
- alimentati da una fornitura di energia elettrica presente in cabina che garantisca la continuità dell'alimentazione 24 ore su 24;
- dotati di elaboratore/ flow computer e apparati trasmissivi con alimentazione continua, che garantiscano la disponibilità dei dati 24 ore su 24;

Qualora sia presente un gascromatografo collegato all'elaboratore/ flow computer, in accordo con quanto previsto dalla metrologia legale, dovranno essere rispettate le prescrizioni e i requisiti previsti dalla Deliberazione 185/05, nonché dall'Allegato 11/B.

I dati devono, inoltre, essere leggibili ed acquisibili sul posto mediante collegamento con un PC portatile; a tal fine gli apparati di teletrasmissione dovranno essere:

- posizionati in area non pericolosa, in accordo con le norme vigenti in materia;
- dotati di apposito connettore.

Tutti gli impianti, le strumentazioni e i protocolli di comunicazione funzionali alla trasmissione del dato devono essere concordati con il Trasportatore.

